

STUDIO PROFESSIONALE MORETTI



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
SIMONE PAPAROZZI
BARBARA CHELLI



Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Viale Ombrone, 3 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

Grosseto, li 18 maggio 2020

**A tutti i Clienti
Loro sedi**

Oggetto: decreto legge del 16 maggio 2020, mobilità dei cittadini.

Gentile Cliente,

Ti informiamo che ieri, 16 maggio, è stato pubblicato sulla G.U. il D.L. 33/2020. Ti sintetizziamo le disposizioni che entreranno in vigore.

Da domani, 18 maggio, non vi sono più limitazioni alla circolazione all'interno della propria regione. Rimangono ferme le limitazioni per gli spostamenti da e verso altre regioni.

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con DPCM; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o a ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con DPCM.

È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli da qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati con DPCM.

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee atte a prevenire il rischio di contagio.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con DPCM.

STUDIO PROFESSIONALE MORETTI



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
SIMONE PAPAROZZI
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Viale Ombrone, 3 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odcecpr.legalmail.it

Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa da 400 euro a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Cari saluti.

Daniele rag. Moretti

Salvatici rag. Alessandra

Paparozzi Dr. Simone